



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
Unità Operativa Complessa 2RF
Ragioneria e Finanze, Sed e Personale

Determinazione assunta da TIZIANA BELLINI nella sua qualità di Responsabile U.O.C.

C O P I A

N. 121 del 19-02-2015 (n. 32/2RF)

**OGGETTO: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 530 DEL 3/2/2015 – PRESA D'ATTO
ANNULLAMENTO ATTI CONCORSUALI – ATTI CONSEGUENTI**

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la sentenza n. 530 del 03/02/2015 con la quale il Consiglio di Stato rigettava gli appelli n. 807/2011 e n. 1613/2011 e l'appello incidentale e per l'effetto confermava la sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione II, n. 2031 del 22/06/2010;

DATO ATTO che la citata sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione II, n. 2031 del 22/06/2010, confermata dalla citata sentenza n. 530 del 03/02/2015 del Consiglio di Stato, ha accolto i ricorsi proposti nei limiti precisati nella relativa motivazione, ha disposto l'annullamento della deliberazione di Giunta n. 1 del 19/1/2000 - con la quale si approvava il verbale degli atti della Commissione del Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Funzionario Responsabile di Polizia Municipale (Cat. D3) e la relativa graduatoria - e della deliberazione di Giunta n. 152 del 22/5/2000, con la quale si confermava e riapprovava integralmente il verbale degli atti della Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami ad un posto di Funzionario Responsabile di Polizia Municipale, così come dalla stessa Commissione corretto in seguito all'ordine del T.A.R. di acquisire elementi per verificare la possibilità di deliberare in sede di autotutela;

DATO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta n. 1 del 19/1/2000 era stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di "omissis", le cui generalità sono indicate nell'allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito denominato "omissis", primo classificato in base alla graduatoria allora approvata, con decorrenza dal 1.2.2000, già dipendente del Comune di Agliana con inquadramento giuridico in categoria C – posizione economica C2;

VISTO l'art. 14, comma 3, secondo periodo, CCNL del 6/7/1995 che recita "Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause risolutive del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 10 in data odierna con la quale si prende atto dei contenuti della sentenza da seguire per procedere all'esecuzione delle sentenze sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato, è da considerarsi illegittimo l'inquadramento di "omissis" nella categoria D3, essendosi verificata la condizione risolutiva di cui al citato art. 14, comma 3, secondo periodo, CCNL del 6/7/1995;

PRESO ATTO pertanto che risulta necessario, quale atto dovuto ed in via cautelativa, reinquadrare "omissis" nella categoria C, posizione economica C2, nella quale risultava inquadrato al momento dell'attribuzione della categoria D3, con decorrenza dal 20.02.2015;

VISTO l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune;

VISTO il Decreto n. 299 del 29/12/2014, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la posizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento dell'Unità Operativa 2/RF;

D E T E R M I N A

1. di reinquadrare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, "omissis" nella categoria C, posizione economica C2, con decorrenza dal 20.02.2015;
2. di dichiarare risoluto di diritto il contratto individuale di lavoro Rep. 05/2000, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 1/2000, per il venir meno del presupposto ai sensi del citato art. 14, comma 3, secondo periodo, CCNL del 6/7/1995;

3. di dare atto che il rapporto di lavoro tra il Comune di Agliana e “*omissis*” prosegue ed è regolato dal contratto individuale di lavoro Rep. 63/1996, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 48/1997 e dai suoi eventuali aggiornamenti;
4. di trasmettere al Sindaco il presente atto per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che gli effetti del presente atto sono suscettibili di essere rivisti alla luce delle successive statuizioni del Consiglio di Stato con riferimento alla definizione del giudizio di ottemperanza tuttora pendente;
6. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segretario, al Collegio dei Revisori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

Il Responsabile
F.to TIZIANA BELLINI